

**ORDINE DEL GIORNO
N. 760**


VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE
DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. N.
23/2015 PER GARANTIRE ALLE
PROVINCE IL PERSONALE
NECESSARIO A CONSENTIRE UN
EFFICACE E CAPILLARE ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AD ESSE
ATTRIBUITE

Presentato dai Consiglieri regionali:

*ROSSI DOMENICO (primo firmatario), OTTRIA DOMENICO
VALTER, RAVETTI DOMENICO*

Protocollo CR n. 14502

Presentato in data 20/04/2016



20/06/2016

2.18.2 | 263/16 | X
2.6 | 199/16 | X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 260

collegato al Disegno di legge regionale n. 206 "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Valutazione delle conseguenze dell'applicazione della l.r. n. 23/2015 per garantire alle province il personale necessario a consentire un efficace e capillare esercizio delle funzioni ad esse attribuite

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessato che

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio) ha attuato una ridefinizione di confini e competenze dell'amministrazione locale che si colloca nel quadro più vasto della riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare la "Legge Delrio" si pone come "ponte" fra la Costituzione esistente e quella futura delineando, per la prima volta in Italia, due livelli di governo basati su un sistema di democrazia di secondo grado: da una parte, infatti, la legge affida alle Città metropolitane il compito strategico di promozione dello sviluppo del proprio territorio, anche e soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e dei rapporti internazionali, dall'altra parte attribuisce alle Province, in quanto enti di area vasta, l'esercizio di funzioni fondamentali;

considerato che

- in attuazione della l. n. 56/2014, con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 la Regione Piemonte ha disposto il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province. In particolare l'articolo 2 della l.r. n. 23/2015 conferma in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione. A completamento delle funzioni confermate in capo alle province l'articolo 2 della l.r. n. 23/2015 attribuisce alle stesse, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 e conferma in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria;
- in attuazione della l.r. n. 23/2015 la Regione Piemonte ha richiesto ed esaminato le piante organiche relative al personale di ciascuna Provincia per vagliare quali unità dovessero essere assegnate alla Regione stessa e quali, invece, dovessero permanere presso le Province;

sottolineato che

- la Regione è responsabile dell'applicazione pratica delle funzioni ad essa assegnate e delegate alle province e tale responsabilità non viene meno per il fatto che le province abbiano elaborato le proprie piante organiche ma si trovino in condizioni di carenza di personale per esercitare determinate funzioni;

constatato che

- gran parte del personale competente in specifiche materie oggetto di attribuzione funzionale sia transitato nella pianta organica della Regione per cui attualmente, in alcune province, sia, di fatto estremamente difficile per le province stesse esercitare in modo efficace le funzioni ad esse assegnate;
- le funzioni attribuite alle province dalla l.r. n. 23/2015 costituiscono un insieme vasto ed articolato tale da richiedere una puntuale verifica dell'adeguatezza del personale assegnato, in modo da poter garantire l'effettiva capillarità dell'esercizio delle funzioni sul territorio;
- la necessità di tali verifiche in fase di attuazione è riconosciuta dalla stessa l.r. n. 23/2015, il cui articolo 21 (*Disposizioni finali e transitorie*) prevede che la Giunta regionale provveda semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino, nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale;

rilevato che

- al fine di correggere e razionalizzare alcuni aspetti della l.r. n. 23/2015 dopo un primo periodo "sperimentale" di attuazione, la Giunta regionale ha presentato il Disegno di legge n. 206 che intende attuare alcune modifiche della l.r. 23 stessa. In particolare le disposizioni del DDL intervengono a definire in modo inequivoco alcune criticità, relative a determinati aspetti procedurali, di titolarità delle funzioni ed organizzativi, emerse in fase di prima applicazione;

evidenziato che

- il DDL n. 206 realizza un ulteriore completamento nell'attribuzione di funzioni alle province in materia di energia, stabilendo una loro competenza anche relativamente alle autorizzazioni per la distribuzione energetica e rendendo pertanto ancor più stringente la necessità da parte delle province stesse di poter disporre di risorse umane adeguate;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a prevedere - in applicazione dell'articolo 21 della l.r. n. 23/2015 e nell'ottica di correggere le criticità emerse nella prima fase applicativa, com'è nella *ratio* del Disegno di legge n. 206 - interventi mirati a garantire alle province personale adeguato a consentire un efficace e capillare esercizio delle funzioni ad esse attribuite.